


COMUNE DI MULLAZZO



Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri

DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 COMPETENZE	4
ART. 3 RESPONSABILITÀ	4
ART. 4 SERVIZI FUNEBRI	4
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
ART. 6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	4
ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE	5
ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	5
ART. 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI DEI RESTI MORTALI	5
ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	5
ART. 11 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO	5
ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	5
TRASPORTI FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI	6
ART. 13 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 14 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE	7
ART. 15 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	6
ART. 16 AUTOFUNEBRI	6
ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO	7
ART. 18 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI	7
ART. 19 TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	7
ART. 20 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO	7
ART. 21 TRASPORTO DI CENERI E RESTI	7
ART. 22 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI	7
ART. 23 IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI	7
ART. 24 INCARICATO DEL TRASPORTO	7
<u>CIMITERI</u>	
ART. 25 CIMITERI DEL COMUNE	9
ART. 26 COMPETENZE E TARIFFE	9
ART. 27 AMMISSIONE NEI CIMITERI	9
ART. 28 REPARTI SPECIALI	9
ART. 29 DEPOSITO PROVVISORIO	10
ART. 30 OSSARIO COMUNE	10
ART. 31 CINERARIO COMUNE	10
ART. 32 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI	10
ART. 33 INUMAZIONE	10
ART. 34 CIPPO	10
ART. 35 TUMULAZIONE	11
ART. 36 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE	11
ART. 37 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARINI/CINERARI	11
ART. 38 AVVISI DI SCADENZA	11
ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE	11
ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	11
ART. 41 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	11
ART. 42 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	12
ART. 43 OGGETTI DA RECUPERARE	12
ART. 44 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI	13
ART. 45 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	12
ART. 46 MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE	12
ART. 47 CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI	14
ART. 48 DURATA DELLE CONCESSIONI	14
ART. 49 MODALITÀ DI CONCESSIONE	14
ART. 50 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	14
ART. 51 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE	15
ART. 52 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI	15
ART. 53 RETROCESSIONI	16
ART. 54 ESTINZIONE	15
ART. 55 REVOCA	15
ART. 56 DECADENZA	15
ART. 57 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE	15

ART. 58 PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	16
ILLUMINAZIONE VOTIVA	17
ART. 59 GESTIONE DEL SERVIZIO.....	17
ART. 60 DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA.....	17
ART. 61 LAVORI DI MANUTENZIONE	17
ART. 62 INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE	17
ART. 63 DIVIETI	17
ART. 64 RISERVA.....	17
ART. 65 RECLAMI.....	17
ART. 66 DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE	18
CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI.....	19
ART. 67 CREMAZIONE	19
ART. 68 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	19
ART. 69 URNE CINERARIE	19
ART. 70 INUMAZIONE DELLE CENERI	19
ART. 71 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE	19
ART. 72 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	19
ART. 73 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE	20
ART. 74 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	20
ART. 75 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE	20
ART. 76 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE	20
ART. 77 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE	20
ART. 78 TARIFFA.....	21
ART. 79 SANZIONI.....	21
ART. 80 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE.....	21
ART. 81 REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI	21
ART. 82 AFFIDAMENTO CENERI.....	21
DISPOSIZIONI	22
ART. 83 NORME INCOMPATIBILI	22
ART. 84 SANZIONI.....	22
DECORO.....	24
ART. 85 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE	23
ART. 86 DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)	23
ART. 87 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI.....	23
ART. 88 NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI.	23
ART. 89 DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO.....	23
ART. 90 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO.....	24
ART. 91 EPIGRAFI	24
ART. 92 RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE	24
ART. 93 FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI	24
ART. 94 DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI	24
ART. 95 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI	24
ART. 96 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI	24

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.L.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254, la legge Regionale della Toscana del 31/05/2004 n. 29 e la legge Regionale della Toscana del 04/04/2007 n. 18, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali ;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla consegna e dispersione delle ceneri;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Mulazzo

ART. 2 **COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

ART. 3 **RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4 **SERVIZI FUNEBRI**

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali in cinerario comune;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo art.icolo, (qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- d) il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" ;
- e) lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 5 **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso l'ufficio competente è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

ART. 6 **SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE**

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami.

**ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
OBITORI**

1. Il Comune di Mulazzo non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

**ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL
FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
CONTENITORI DEI RESTI MORTALI**

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:

a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso.

**ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL
SEPPELLIMENTO**

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L. .

**ART. 11 VERIFICA E CHIUSURA DEL
FERETRO**

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

3. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

4. E' fatto divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 13 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri o da Enti appositamente autorizzati.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

3. Lo svolgimento dei funerali deve avvenire nel rispetto dei giorni ed orari di arrivo nei cimiteri, così definiti:

- tutti i giorni, escluso: 01 gennaio- domenica di Pasqua- 01 maggio- 15 agosto- 01 novembre- 25 dicembre;

- nelle ore così indicate:

- dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 10,00 alle 16,30

- dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 9,00 alle 19,00

4. Eventuali orari difforni, da quelli indicati, potranno essere richiesti per esigenze particolari dall'avente titolo, concordati ed autorizzati dall'ufficio competente.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.

2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;

b) i trasporti di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 15 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;

b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;

c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;

d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

ART. 16 AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.

3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono

essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 18 TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente. e della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri"

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

ART. 19 TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a

seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 TRASPORTI ALL' ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato e si osservano le disposizioni della normativa vigente in materia.

2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 599 del 10/06/2002 dalla Regione Toscana.

ART. 21 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale.

2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi della normativa vigente

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 22 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773.

ART. 23 IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 24 INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente

pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.

2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CIMITERI

ART. 25 CIMITERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Mulazzo è caratterizzato dalla presenza di n. 13 Cimiteri Comunali distribuiti sul territorio comunale :

Mulazzo

Groppoli

Gavedo

Lusuolo

Canossa

Pieve di Castevoli

Borgo di Castevoli

Cerro

Parana

Montereggio

Pozzo

Busatica

Castagnetoli

2. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, cappelle di famiglia, ossari/cinerari.

3. Competono al personale comunale o ditta incaricata le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura degli ossari/cinerari, competono anche a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi per la tumulazione di cadaveri e resti, con esclusione delle cappelle di famiglia.

ART. 26 COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art.2.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

ART. 27 AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Mulazzo ;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) i nati nel Comune o aventi in esso la residenza alla nascita
- e) I cadaveri delle persone aventi coniuge già sepolto in un cimitero comunale, indipendentemente dalla loro residenza
- f) I cadaveri delle persone ricoverate in residenza assistita o in Istituto situato in altro Comune e che hanno perciò perduto la residenza nel comune ove dimoravano precedentemente al ricovero
- g) I cadaveri delle persone decedute e residenti in altro comune ma con precedente residenza nel Comune di Mulazzo per almeno 10 anni
- h) I cadaveri delle persone decedute e residenti in altro comune ma proprietari di un immobile, uso residenziale, nel Comune di Mulazzo da almeno 10 anni
- i) I cadaveri delle persone decedute e residenti nella frazione di Serolo, Comune di Pontremoli
- j) E' ammesso l'inserimento di ceneri o resti mortali all'interno di loculi già occupati da salme, fermo restando la capienza del loculo.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

ART. 28 REPARTI SPECIALI

1. Possono essere riservati campi speciali, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere, che verrà utilizzata a richiesta dei familiari del defunto.

2. Possono essere individuate all'interno dei Cimiteri comunali un'area destinata alla inumazione delle urne cinerarie ed allo spargimento delle ceneri.

3. Può essere installato all'esterno dei cimiteri di Groppoli e Mulazzo un impianto di servizi igienici

.ART. 29 DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

- a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.

ART. 30 OSSARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle esumazioni.

ART. 31 CINERARIO COMUNE

1. Può inoltre essere individuato ed istituito, in almeno un cimitero, un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 32 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI.

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso
- b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
- c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

- a) tenere contegno chiososo;
- b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- g) eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale
- i) l'accattonaggio
- j) fumare

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamata o/e diffidato dal persale addetto ai servizi cimiteriali e quando ne ricorrano lgi estremi, richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 33 INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura nella terra.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nell'ossario, al termine della scadenza, gli interessati dovranno prestare apposita istanza al Sindaco, prima della scadenza fissata.

3. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica..

4. Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 34 CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba sono consentite con liste di pietra o di marmo avente una base non maggiore di cm. 180 X cm. 80, nonché in cippo avente altezza massima di cm 90. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti. Il Servizio cimiteriale comunale svolgerà

ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo.

ART. 35 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione sono di durata trentennale, ad esclusione degli ossari/cinerari che hanno durata cinquantennale.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, soggette al pagamento di una tariffa, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

4. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

ART. 36 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo;

2. L'Amministrazione o chi per essa dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.

3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

ART. 37 AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.

2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali;

3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso

comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali.

4. L'estumulazione sarà altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione

ART. 38 AVVISI DI SCADENZA

1. Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10(dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

4. Nel caso di cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte, deporle in ossario o in altri loculi già in concessione.

ART. 40 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza di del Personale sanitario U.S.L.

2. Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale.

ART. 41 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari.

5. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. I feretri sono estumulati, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.

7. È consentita la cremazione delle ossa.

8. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.

10. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato, dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale, e stabilire:

- a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
- b) se si tratta di resti mortali.

11. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

12. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

13. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli.

ART. 42 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ed estumulazioni sia che siano ordinarie che siano straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.

ART. 43 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART.44 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione e da altre attività devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 4,12 e 13 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254.

ART. 45 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.

2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.

ART.46 MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:

- a) autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;
- b) autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. soltanto se di piccole dimensioni, durante lo svolgimento delle proprie attività ed in particolare con le modalità descritte all'art. 96.

CONCESSIONI**ART. 47 CONCESSIONE CIMITERIALE - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie

3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali loculi e ossario/cinerario.

4. Alle sepolture private a sistema di tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 48 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle;
- b) 30 anni per i loculi

c) 50 anni per ossari e cinerari;

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo di durata uguale alla metà della prima concessione, al costo della metà della tariffa prevista per la stessa tipologia all'epoca del rinnovo. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego potrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito atto motivato, da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione :

-potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;

-dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 49 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione di sepoltura a tumulazione deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il Concessionario, solo con la stipula del contratto il concessionario deve versare:

- importo della concessione secondo le tariffe vigenti
- importo dei diritti di contratto

2. La concessione dei loculi cimiteriali è limitata all'utilizzo per la tumulazione in presenza di salme in occasione di un decesso, così come indicato nell'art.27 del presente Regolamento.

3. Le richieste di concessione di cui all'art. 27 lettera e,g,h, verrà applicata una tariffa doppia rispetto a quella in vigore.

4. La possibilità di concedere a persone viventi i loculi è ammessa fino al 50% della disponibilità dei loculi con riferimento ad ogni singolo cimitero.

4. Gli ossari/cinerari possono essere concessi solo in presenza di resti o ceneri.

5. Con atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione.

ART. 50 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

- a) nei sepolcri ereditari il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo

individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

ART. 51 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all' ufficio comunale competente entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L' Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 52 SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossario o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

ART.53 RETROCESSIONE

1. Nel caso in cui la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, al concessionario o gli aventi titolo non viene riconosciuto un rimborso per gli anni ancora mancanti al raggiungimento del termine della concessione.

ART. 54 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 55 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per

ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Settore, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 56 DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

c) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Settore competente previa accertamento istruttorio.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 57 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o ossarini e cinerari sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile del Settore, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

**ART. 58 PROGETTAZIONE E TERMINI PER
LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione

2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 59 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

2. Al servizio compete provvedere alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

ART. 60 DOMANDA DI ABBONAMENTO DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio comunale competente.

2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia .

3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

4. Qualora l'utente non comunichi la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.

5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.

7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.

8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio.

9. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da , lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;

b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la

sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ART. 61 LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone .

ART. 62 INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART. 63 DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

ART.64 RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

ART. 65 RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio comunale competente, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

**ART. 66 *DECESSO DEL TITOLARE DEL
CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE***

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

ART. 67 CREMAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione alla cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n.130.

ART. 68 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 69 URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in ossari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata

ART. 70 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto possono essere:

a. conservate in ossario /cinerario

b. inumate

2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.

3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.

4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio.

5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto

l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.

6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.

7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza, max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.

9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 71 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA DISPERSIONE

La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;

ART. 72 RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 73 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett.d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali..
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 74 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Mulazzo tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti individuati nell'art.28 del presente regolamento
2. Il comune di Mulazzo autorizza la dispersione ,oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
 - d) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
3. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la

conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 75 DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di Groppoli in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di Groppoli possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. 76 COMPETENZA AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenente a persone defunte fuori dal Comune di Mulazzo, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mulazzo che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati .
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al ufficio comunale competente le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 77 FORMALITA' DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cinerario comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Mulazzo.
3. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette .

ART. 78 *TARIFFA*

E' prevista una tariffa per le operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero

ART. 79 *SANZIONI*

Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000;

ART. 80 *SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE*

E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Mulazzo dietro pagamento di tariffa.

ART. 81 *REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI*

L'Uffici di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. 82 *AFFIDAMENTO CENERI*

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia.;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'A.C.;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

DISPOSIZIONI

ART. 83 *NORME INCOMPATIBILI*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

ART. 84 *SANZIONI*

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

DECORO

ART. 85 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. Le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare le lapidi.
3. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.

ART. 86 DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 80 per le sepolture.
3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 90 dal piano del terreno per le sepolture in campo comune
4. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.
5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 87 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.

ART. 88 NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE CAPPELLE FUNEBRI.

1. Le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri saranno definite con apposito Atto della A. C. eventualmente differenziate per tipologia costruttiva e per ogni cimitero.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto.

ART. 89 DECORO E SICUREZZA DEI COMPORTAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irragionevoli della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.
2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.
3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.
4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accantonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.
7. E' inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
8. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.

ART. 90 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.

ART. 91 EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.

2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

ART. 92 RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.

2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.

3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accREDITAMENTO e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 93 FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori.

2. I monumenti funebri definitivi in campo comune non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall'inumazione.

ART. 94 DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.

2. I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Gestore del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.

3. Ad evitare errori suscettibili di rimostranze da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione la ditta è tenuta a chiederne autorizzazione al Gestore, responsabile dell'identificazione della sepoltura.

4. Giornalmente, ad avvenuta ultimazione delle demolizioni la ditta è tenuta a riscontrare con il medesimo le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.

5. È revocato l'accREDITAMENTO della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 95 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

2. Ove l'ufficio adetto al Servizio cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento. Della diffida notificata è data notizia al competente Servizio del Comune di Mulazzo.

ART. 96 PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale e nelle immediate vicinanze.

2. È vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.

4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

5. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhetture funebri.